



SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019

**L'ACCONTO IMU PER L'ANNO 2019 DEVE ESSERE VERSATO ENTRO IL
17 GIUGNO 2019**

APPLICANDO LE ALIQUOTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 5/CC DEL 23.3.2019

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, esclusa, a decorrere dal 1.1.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

- Ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento comunale il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **A partire dall'anno 2015** ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, del d.l. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati dovranno presentare la dichiarazione IMU entro i termini di legge (30 giugno dell'anno successivo).

L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, dal 1.1.2016 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

ESENZIONI

I **terreni agricoli** sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 504/92 secondo quanto stabilito con D.L. 24.1.2015 N. 4 convertito in legge 24.3.2015 n. 34, in quanto Palazzuolo sul Senio è compreso nell'elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011). Per poter usufruire di tale esenzione i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo art. 13 (Art. 1 comma 708, L. n. 147/2013).

Sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Per poter usufruire di tale esenzione i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a)il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b)il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c)il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Il valore a cui applicare le aliquote d'imposta è:

- per i **fabbricati**: RENDITA CATASTALE rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO CAT. A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7	160
GRUPPO CAT. B e C/3, C/4 e C/5	140
D/5	80
A/10	80
GRUPPO CAT. D (escluso D/5)	65
C/1	55

- **per le aree edificabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con deliberazione n. 40 dell'11.5.2005 e successive modifiche ed integrazioni sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune.
- **per il fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere (F/2)**, per il quale il catasto non ha assegnato rendita, con il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera n. 29 del 8.10.2012 successivamente modificato con delibera n. 18 del 12.7.2014, è stato stabilito che si considera base imponibile ai fini IMU, il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria. Per la determinazione del valore occorrerà fare riferimento ai valori stabiliti con deliberazione n. 71 GC del 28.11.2012 che ha determinato i valori anche per le categorie catastali F/3 ed F/4:
 - **F/2 € 20,00 al mq. di Sul (Superficie utile londa)**
 - **F/3 il valore dell'area edificabile di pertinenza;**
 - **F/4 € 25,00 al mq. di Sul (Superficie utile londa)**

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

L'inagibilità e inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di faticenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

COMODATO GRATUITO

DAL 1° GENNAIO 2016 la base imponibile è ridotta del 50% altresì:

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione IMU inerente l'applicazione della riduzione per l'anno 2019 dovrà essere presentata entro il 30 GIUGNO 2020.

ALIQUOTE E VERSAMENTO

PER L'ANNO 2019

dovranno essere applicate le aliquote così come determinate per l'anno 2015 con deliberazione n. 14/CC del 30/7/2015 e confermate con deliberazione n. 5/CC del 23/3/2019:

- **1,06% - Aliquota ordinaria;**
- **0,4% - Aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per A/1, A/8 e A/9);**

Si ricorda che, esclusivamente per i fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D, l'imposta deve essere versata: nella misura dello 0,76% allo Stato e nella misura dello 0,30% al Comune. Per tutti gli altri immobili l'imposta deve essere versata interamente al Comune.

Il codice catastale del Comune di Palazzuolo sul Senio da indicare sul modello F24 è: **G270**

CODICI TRIBUTO PER F24	3912	IMU su abitazione principale e pertinenze - COMUNE (SOLO per le cat. A/1, A/8 e A/9)
	3916	IMU su aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU su altri fabbricati - COMUNE



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

	3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
	3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO - COMUNE

Sulla homepage del sito comunale sarà disponibile l'applicativo denominato CALCOLO IUC 2019, per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24, con possibilità di calcolare anche i ravvedimenti operosi per l'anno 2018.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, solo se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.

DICHIARAZIONE

Entro il **30 GIUGNO 2019** dovranno essere dichiarate le variazioni soggette a denuncia intervenute nell'arco dell'anno 2018.

Per i casi in cui è previsto l'obbligo di denuncia si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello di dichiarazione.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi ed Economato – Roberta Visani Scozzi negli orari di apertura al pubblico: *Lun. Mar. Giov. Ven. dalle 10,30 alle 13,00 – Lun. pom. dalle 16,00 alle 17,30.* *Tel. 055/8046008 – Fax 055/8046461 – e-mail tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it.*

Palazzuolo sul Senio, 16 maggio 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Barbara Dall'Omo